

ACCORDO NAZIONALE 7 FEBBRAIO 1991

IPOTESI DI ACCORDO SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ¹

Addì 7 febbraio 1991 presso la FEDERTRASPORTI
tra
le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
e
le OO.DD. FEDERTRASPORTI, ANAC e FINIT

- vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati tendente a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con quello di mobilità dei cittadini;
 - visto l'art. 1 della legge, che considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;
 - in attuazione della previsione dell'art. 2 primo e secondo comma della legge ed al fine di consentire alle aziende di emanare i regolamenti di servizio in applicazione della legge stessa;
 - considerato che il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto stesso con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
 - considerato che la legge demanda alle parti la formulazione di accordi specifici;
 - valutata altresì l'opportunità di riconsiderare lo stato delle relazioni industriali sviluppatesi attraverso i precedenti protocollo tendenti a sostenere un adeguato e moderno ruolo dei servizi di trasporto pubblico locale, il miglioramento del lavoro livello qualitativo e di efficacia, le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, la garanzia del servizio e la tutela dell'utenza in presenza di conflitti di lavoro;
- si concorda quanto segue:

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:

- autofiloltranvie;
- autolinee in concessione;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aree assimilate, per atto di concessione dalle ferrovie.

I soggetti di cui all'art. 8, comma due, ultimo periodo della legge n. 146 del 1990 ed i servizi accessori e strumentali necessari all'esercizio del pubblico servizio di trasporto, comunque gestiti, entrano nel campo di applicazione del presente accordo.

Art. 2 - Procedure di mediazione e raffreddamento

A) Rinnovi contrattuali nazionali

Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza.

Le Associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro 60 giorni dalla presentazione della piattaforma.

In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà alla valutazione complessiva della piattaforma rivendicativa.

Verificata la possibilità di dare corso al negoziato, negli ulteriori 60 giorni, le parti perseguiranno la definizione della controversia.

Qualora le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, dopo aver eventualmente ricorso ad organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni nel rispetto delle norme del presente protocollo.

B) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi

¹ L'esercizio di sciopero nel TPL ai sensi della legge 146/90 e segg.ti modificazioni, in assenza di una regolamentazione contrattuale che sostituisca il presente accordo, è disciplinato dalla regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia approvata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002

Entro 10 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della violazione, con relativa richiesta di apertura del confronto, il medesimo dovrà avviarsi.

Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli supervisorî i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.

Per quanto di competenza è ribadita la riserva esclusiva della sede permanente di garanzia di cui alla lettera d) del "Quadro normativo" dell'Accordo Nazionale 20 giugno 1986.

In pendenza della procedura contemplata nella presente lettera b), le parti non faranno ricorso a provvedimenti od azioni unilaterali, salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

C) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.

Sussistendo i presupposti previsti in particolare dagli art. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987, la contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. potrà essere avviata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i 15 giorni successivi dall'avvio.

Entro 30 giorni dall'inizio del confronto, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale e sulla conformità della materia oggetto di contrattazione aziendale alla previsione del precedente capoverso, su iniziativa di una delle parti, può essere richiesto un incontro nel corso della quale si proceda alle suddette verifiche.

Nel caso in cui si verificano difformità e permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, le questioni verranno sottoposte per iscritto, entro 10 giorni, all'esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si riuniranno entro 30 giorni per individuare soluzioni per una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.

Superata positivamente la verifica di conformità, nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture aziendali competenti.

Decorso inutilmente questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate più opportune nel rispetto delle norme del presente accordo.

Art. 3 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- i 3 giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali ed amministrative generali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative.

Le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti eviteranno gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

b) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

c) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni.

La revoca o la sospensione dello sciopero, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.

d) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare quattro ore di servizio; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative, tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati: modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore., coincidenti con i periodo di massima richiesta dell'utenza con particolare riguardo ai lavoratori e agli studenti.

Esperate le procedure concordate di mediazione e di raffreddamento, effettuati uno o più scioperi di breve durata, eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa e successivamente di due giornate lavorative.

Tra uno sciopero e il successivo deve essere comunque assicurato un intervallo di almeno sette giorni.

e) Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive (i cosiddetti scioperi a scacchiera), ovvero più categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi per unità produttive o singola categoria o profilo professionale.

f) Vanno evitati scioperi concomitanti con altri settori interessati al trasporto di massa (F.S. Trasporti marittimi locali).

g) L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

h) Le OO.SS. impegnano le proprie rappresentanze sindacali aziendali, con riferimento all'art. 20 della *legge n. 300 del 1970*, a non convocare assemblee nella erogazione del servizio all'utenza, con il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori del movimento presenti alle Assemblee in orario non di servizio entro le 10 ore di cui all'art. 33 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.

i) Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende si atterranno alle disposizioni contenute nel presente articolo, nonché ai seguenti punti le cui modalità operative saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali:

- procedure da adottare all'inizio della fase di sciopero e dalla ripresa del servizio;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- in caso di trasporto di merci garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici, di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive.

Art. 4 - Comportamento delle aziende

Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e si impegnano perché esse adottino le procedure negoziali previste nel presente accordo.

Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno le forme di raffreddamento, nel quadro di costruttive relazioni industriali. Inoltre le aziende ripristineranno il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della revoca degli stessi.

Le Associazioni datoriali e le aziende da esse rappresentate favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si impegneranno a dare ogni possibile notizia all'utente delle prevedibili interruzioni di servizio che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Norme finali

Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso in relazione al disposto legislativo, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.

Le parti si riservano di sottoporre ai propri organi statuari l'approvazione della presente ipotesi di accordo.

Le Organizzazioni datoriali FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILLTRASPORTI dichiarano che la presente ipotesi di accordo avrà validità dopo essere stata sottoposta alla verifica di idoneità da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e a tal fine producono proprie dichiarazioni, da trasmettere contestualmente alla presente ipotesi di accordo.

FEDERTRASPORTI
ANAC
FENIT
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILLTRASPORTI

7 febbraio 1991

Le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC, nel trasmettere la presente ipotesi di accordo, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sui contenuti della stessa, anche in riferimento alle notevoli difficoltà incontrate per la sua definizione - rappresentata da oltre 6 mesi di trattativa - esprimono perplessità e preoccupazione in relazione al disposto di legge per la previsione contenuta nel terzo comma, punto d), art. 3 della predetta ipotesi di accordo, relativa allo sciopero dell'intera giornata.

Le Organizzazioni FILT-FIT-UILTRASPORTI ritengono che quanto concordato tra le parti disciplina positivamente nello spirito e nella ratio della *legge n. 146 del 1990* la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, rafforzando altresì al massimo la prosecuzione ed il raffreddamento dei conflitti che originano il ricorso all'azione sindacale.

Ciò posto le OO.SS. dei lavoratori dichiarano che ogni parte dell'Accordo è inscindibile se strettamente correlata alle altre, per cui ogni modifica, ancorché parziale, ne invaliderebbe la organicità e la finalità costringendo le medesime non solo a considerare privi di qualsiasi efficacia gli effetti che ne conseguono, ma addirittura disdetto "di fatto" l'Accordo stesso.